



Co.ge. = AUT\_208

Provincia di Taranto  
4° Settore Pianificazione e Ambiente  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

c.a. Ing. Aniello Polignano

p.c.  
Ecologica SpA  
[ecologicaspa@legalmail.it](mailto:ecologicaspa@legalmail.it)

**Oggetto: Ecologica SpA – Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 co. 15 del D.Lgs. 152/06 smi per un impianto mobile prodotto dalla Polat tipo Makina S570 modello Re Oil01, avente matricola K001 - 000011 - Conferenza di Servizi semplificata ai sensi dell'art 14bis della L. 241/90 - Parere ARPA**

**Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 25476/2022 del 29/07/2022 acquisita al prot. Arpa n. 54170 del 01/08/2022.**

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell’ambito del procedimento di Conferenza di Servizi semplificata ai sensi dell'art 14bis della L. 241/90, indetta dalla Provincia di Taranto allo scopo di autorizzare all’esercizio l’impianto mobile in oggetto.

Esaminata la documentazione progettuale, resa disponibile dalla Provincia di Taranto sul link indicato nella nota a piè di pagina <sup>1</sup>, si evidenzia quanto segue.

1. Il proponente, nella “*Relazione Tecnica*” stima in 10 t/g e 2500 t/a (considerando un tempo medio di esercizio annuale pari a 250 gg/anno) la complessiva capacità di trattamento dell’impianto senza specificarla per le varie tipologie di rifiuti. Anche le operazioni di trattamento da effettuare sui rifiuti sono riferite alla loro interezza e indicate con le seguenti sigle:
- [R3] *riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)* – nella fattispecie non si effettua compostaggio; trattasi della separazione delle fasi liquide di natura organica mediante centrifugazione di liquidi non miscibili ovvero di una fase liquida e/o una solida di natura organica, al fine di ottenere dei prodotti riutilizzabili anche in altri centri che ne effettuano il recupero definitivo.
  - [R5] *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche* : di materiali inorganici (es. sabbie, inerti di vario genere ed altre sospensioni) da avviare al riuso anche verso altri impianti che ne effettuano l’utilizzo finale;
  - [D9] *trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)* - nella fattispecie possibile additivazione di sostanze inertizzanti (calce, cemento, bentonite, ecc.), e come meglio specificato dalla “*Ricetta*” del chimico da eseguirsi preventivamente sui campioni di rifiuti da trattare nelle singole campagne.
  - [D13] *Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.* – Consiste nella preparazione di carichi omogenei - anche mediante miscelazione - in quantità utile per il conferimento ad altre operazioni e/o impianti e nelle operazioni di miscelazione dei rifiuti.

<sup>1</sup> <http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenzaamministrativa/item/ecologica-spa-impianto-mobile>

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

E  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0027841/2022 del 24/08/2022



A riguardo, il proponente dichiara “ ... Le operazioni di miscelazione sono finalizzate allo smaltimento dei rifiuti e devono comunque essere esplicitamente autorizzate come attività di gestione di rifiuti sia se in deroga all’articolo 187 del d.lgs. 152/06 e sia se non in deroga all’art. 187..”

- [D14] *Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 - E’* costituito dall’insieme delle operazioni meccaniche e/o fisiche (ad es. l’apertura dei contenitori, sconfezionamento, confezionamento, selezione, la cernita, il travaso, ecc.) che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti allo smaltimento. L’operazione sarà eseguita quando sia tecnicamente fattibile e si abbiano le strutture adatte per eseguire le operazioni, da definire volta per volta in fase di esecuzione di ogni singola compagna.

E’ necessario che il proponente integri le informazioni riportate nella “*Relazione Tecnica*” precisando:

- per ogni rifiuto quali sono le operazioni di recupero/smaltimento di cui agli allegati B e/o C della Parte IV al D.Lgs. 152/06 che intende eseguire nelle varie fasi di: accettazione, stoccaggio, preparazione e trattamento. Inoltre, si segnala che nel settembre 2020, con il recepimento delle norme sull’economia circolare, sono state apportate modifiche alla parte IV del TUA e al D.lgs. 36/03 delle quali il gestore dovrà tenere conto nell’aggiornare gli elaborati;
- i rendimenti medi attesi dalle operazioni di trattamento oli slop (miscele di scarto) e di ispessimento/disidratazione, con produzione, in quest’ultimo caso, dei correlati bilanci tra quantità del rifiuto e dell’elettrolita in ingresso e quantità di fanghi ispessiti/disidratati e di liquido di filtrazione in uscita. A tal proposito si sottolinea che nell’elenco dei rifiuti da trattare figurano numerosi rifiuti liquidi quali ad esempio: percolato di discarica, pericoloso e non; concentrati acquosi e rifiuti liquidi acquosi di varia natura;
- le modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell’impianto: contatti con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d’identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, verifiche radiometriche, ecc.. Si richiamano, a questo proposito le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”; le Linee Guida SNPA n. 24/20 sulla classificazione dei rifiuti;
- eventuali attività di miscelazione di rifiuti, anche da autorizzare in deroga, fermo restando i divieti stabiliti dalla normativa vigente;
- quali polimeri additivi al fango, a monte dell’ingresso nel decanter siano utilizzati. Risulta pertanto necessario che il proponente fornisca le schede dei dati di sicurezza di tutti gli additivi utilizzati nonché specifichi i quantitativi utilizzabili e stoccabili in apposito serbatoio dedicato (serbatoio di dissoluzione del polimero), specificando anche per quest’ultimo tipologia e caratteristiche. Si raccomanda al proponente altresì, di orientarsi, nella scelta dei chemicals/additivi, verso quelli a minor impatto ambientale, anche in funzione delle caratteristiche del processo di trattamento;
- la descrizione delle eventuali attrezzature ausiliarie in dotazione o che devono essere reperite nei siti di attività;
- l’individuazione, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 32/2018 “*Disciplina in materia di emissioni odorigene*”, delle sorgenti odorigene significative e dei presidi e/o delle soluzioni tecnico-gestionali previste per scongiurare l’eventuale impatto odorigeno connesso all’utilizzo (fasi di stoccaggio, carico, trattamento dei rifiuti da trattare e fasi di scarico e stoccaggio dei rifiuti trattati) degli impianti ed alla tipologia di rifiuti in ingresso;
- la descrizione delle modalità gestionali e dei presidi adottati per evitare emissioni inquinanti indicando, altresì, se sono previsti sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse riconducibili alla fase di stoccaggio, carico, trattamento e scarico dei rifiuti ammessi all’impianto.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



2. Questa Agenzia ritiene comunque, salvo diverso avviso di codesta A.C., che le seguenti operazioni di smaltimento o recupero:

- [D13] *raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;*
- [R12] *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*

siano quelle più opportune a identificare i soli trattamenti meccanici di ispessimento o disidratazione dei rifiuti. Tale indicazione, peraltro, è riportata nelle note n. 2 dell'allegato B e n. 7 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti ispessiti/disidratati in uscita dall'impianto, nonché le acque di drenaggio prodotte manterranno quindi la qualifica di rifiuti e come tali dovranno essere inviati, previa classificazione/caratterizzazione, alle successive operazioni di smaltimento presso impianti autorizzati con la prescrizione che il rifiuto che entra in impianto per essere sottoposto ad operazione di smaltimento "D" dovrà essere avviato esclusivamente ad altri impianti di smaltimento, associandogli l'appropriata operazione "D".

Riguardo alla classificazione dei rifiuti in uscita dal trattamento, in assenza di indicazioni del proponente, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 5242 del 23/10/2014 nella quale si afferma che: *"al rifiuto risultante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o di smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto.* Quindi se l'impianto di gestione non risulta idoneo a mutare la natura e la composizione sotto il profilo chimico-fisico dei rifiuti in ingresso, ne consegue che non sarà corretto attribuire il codice 19 a questi rifiuti, ma dovrà essere mantenuto il codice dell'EER iniziale o dovranno essere attribuiti i codici merceologici più appropriati risultanti dall'operazione di trattamento.

3. Secondo quanto dichiarato dal proponente a pag. 19/59 della *"Relazione tecnica"* *"...omissis....Le campagne di attività, considerando i valori medi di esercizio, su base reale, sono stimate per trattare mediamente 10 ton gg di rifiuto fluido. Pertanto, in linea teorica, in quanto il valore dipende dalle specifiche della singola campagna di attività per la gestione dei rifiuti ammessi in impianto, considerando un tempo medio di esercizio annuale pari 250 gg/anno, l'impianto potrà gestire 2500 ton/anno di rifiuti.."* Si demanda all'A.C. la verifica ed approvazione delle potenzialità, giornaliere ed annuali, richieste per il trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi. Riguardo alla capacità di trattamento da autorizzare si evidenzia che, anche per gli impianti mobili, corre obbligo di svolgere, per ogni campagna, le preliminari procedure di verifica assoggettabilità a VIA, secondo quanto previsto dall'allegato IV, punto 7, lettere:

- **z.a)** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- **z.b)** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Si sottolinea che, nel caso di trattamento [D9] o [D14] su rifiuti pericolosi, la valutazione di impatto ambientale o la procedura di verifica non prevedono un limite di capacità giornaliera al di sotto del quale non devono essere autorizzate. A tal proposito si richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 127-2010 e la nota MATTM n. 4903/VIA del 14/04/2000 avente per oggetto *"Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti"* in cui si precisa che:

- *la procedura VIA è "attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato" e non dunque in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato.*
- *l'applicazione dell'eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto e dell'avvio della campagna e ciò fino all'espletamento della medesima.*

4. Nell'elenco dei rifiuti trattabili sono presenti n. 2 rifiuti (di cui uno pericoloso, voce 13.08.99 dell'EER) identificati dal codice xx.xx.99 *"rifiuti non specificati altrimenti"* sui quali il proponente non fornisce informazioni. Considerata la natura generica e residuale, in termini di utilizzo per la classificazione di un rifiuto, del codice

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



xx.xx.99 e atteso che tali rifiuti non si riferiscono a fanghi, che potrebbero essere utilmente ispessiti/disidratati in quanto esistono già i correlati codici per processo produttivo peraltro richiesti dal proponente, si ritiene che, stante altresì l'assoluta carenza documentale in merito, tali rifiuti debbano essere esclusi dall'autorizzazione. Si invita pertanto codesta A.C. a valutare attentamente la possibilità di autorizzare il trattamento di tali rifiuti.

5. Si segnala inoltre all'A.C. che nell'elenco dei rifiuti da trattare figurano:
- numerosi rifiuti liquidi quali, ad esempio : percolato di discarica, pericoloso e non, rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi di varia natura ;
  - altri solventi e miscele di solventi alogenati.
- Per i quali non si comprende l'utilità e i reali benefici ottenibili dal trattamento operato dagli estrattori centrifughi. Conclusivamente si invita l'A.C. a chiedere al proponente di rivedere l'elenco dei rifiuti ammessi al trattamento in base a quanto sopra descritto con la specificazione, per ogni rifiuto, dello stato fisico e del contenuto percentuale minimo-massimo di sostanza secca ammesso.
6. Con riferimento a quanto riportato a pag. 9/59 della "Relazione Tecnica" si precisa che, il gestore dell'impianto mobile, nello svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, sarà tenuto a trasmettere, almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ciascuna campagna di attività in siti ubicati nella Regione Puglia, copia della comunicazione ed annessi allegati di cui all'art. 208, comma 15 del Dlgs 152/2006, alla Provincia ed al/i Comune/i interessato/i, nonché al Dipartimento provinciale di ARPA competente per territorio; in particolare, essendo necessario documentare la compatibilità dell'impianto con le esigenze ambientali e di tutela della salute pubblica del sito specifico, il proponente dovrà ricomprendere nella relazione tecnica che accompagna ciascuna comunicazione almeno le seguenti informazioni di dettaglio:
- data di inizio e durata della campagna di attività;
  - descrizione dettagliata del sito individuato per la campagna di attività (planimetrie, coordinate geografiche ecc.), ivi compresa la destinazione urbanistica;
  - cronoprogramma di utilizzo dell'impianto;
  - dati specifici inerenti all'attività (es.: indicazione quali - quantitativa dei rifiuti trattati, con specifica indicazione sulla loro provenienza, caratteristiche e relativa codifica, quantità e tipologia degli scarti e dei materiali risultanti dall'attività e loro relativa destinazione;
  - verifiche ed eventuali analisi di controllo poste in essere;
  - individuazione del Responsabile Tecnico dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dalle disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
7. Occorre specifico studio con riferimento alla matrice rumore per ogni campagna che individui nello specifico il contesto in cui opererà l'impianto mobile (zona esclusivamente industriale o prossimità di potenziali recettori) e, in relazione ad esso, garantisca il rispetto dei limiti normativi vigenti anche attraverso l'adozione di idonei presidi.

4

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare positivamente l'istanza di autorizzazione all'esercizio di cui all'oggetto. Si rimette per il prosieguo.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
*Ing. Mario Manna*

Il Direttore f.f. del DAP di Taranto  
e del Servizio Territoriale  
*Dott. Vittorio ESPOSITO*

M.C./C.R.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it